

La Nota di codesta Regia Prefettura in data 10 p.p. Maggio 18718 Div. 5 pervenne soltanto il giorno 24 detto mese a questo Ufficio dove fu regolarmente registrata al N. 286 del rispettivo protocollo.

Un tale ritardo fecesi particolarmente notare in un atto, col quale col quale si assegnavano termini perentori dalla sua data; ma più ancora del ritardo apparve rimarchevole la forma imperativa e lo spirito dittatorio di quella Nota, inconsulta per la gravità degli interessi che vi andrebbero compromessi, incompatibile coi riguardi dovuti alla Rappresentanza del più antico ed importante Consorzio del paese, ed inusitata perfino a tempi dei più dispotici stranieri Governi, nei quali certamente la giustizia ed il bene pubblico non erano legge.

Ma come tutte le passate Amministrazioni seppero tener alta la bandiera dei propri diritti, egualmente l'attuale saprà difenderli ad oltranza ed in confronto di chiunque.

Ciò premesso a rendere le naturali impressioni avute dal comunicato di codesta Prefettura, ed a giusto ricambio di idee ed intenzioni per ogni futura contingenza, la scrivente Amministrazione passa ad alcune brevi considerazioni in merito all'argomento, del quale è discussione.

Coll'Istromento 7 maggio 1610 a rogito Giuseppe Crasso il Regio Fisco cedeva ogni sua ragione e diritto sulle acque e sul fiume Clona in et super dicto flumine Clonae a favore della rispettiva Utanza, con traslazione di dominio e possesso, e con posizione della medesima in suo luogo, diritto e stato, con promessa di perpetua difesa etc. "cum solemnibus tenore, cessione jurium, ed actionum, translatione domini, et possessionis, seu quasi, solemnibus constituta, constitutione missi, et Procuratoris in rem suam, positione in sui locum, jus et statum, et cum promissione defendendi etc." e ciò tutto contro il corrispettivo di scudi sei mila a pagarsi rateatamente alla Regia Ducale Tesoreria in Milano.

Tale cessione, come rispettivamente fatta ed accettata tra le parti, ebbe la sua efficacia ed esecuzione mediante l'atto di ratifica fatta da Sua Maestà Cattolica Filippo 2° in data 3 maggio 1611; il pagamento del prezzo in scudi seimila a risultanza dell'Istromento 25 giugno 1639 a rogito Agostino Tuono; ed il soddisfacimento di altre lire ottomila e quattrocento per transazione sopra le annate di imposte passate e future alla perpetuità emergente, colle ripetute clausole abdicative

e traslative di dominio e possesso, dall'istromento 18 maggio 1866 a rogito del notaio Francesco Giorgio Ottolini.

Tiffatti documenti sono la base autentica di quella piena proprietà sul fiume Clona, che il Consorzio ha legittimamente acquistata, mantenuta, e tranquillamente esercitata fino ai nostri giorni, senza che l'avvicinarsi di legislazioni e Governi vi abbiano mai potuto apportare novazione o licitazione di sorta.

In fatto sorpassando per ora a periodi più lontani, di cui parleremo all'occasione, per l'odierna caso ricorderemo il Regolamento Generale del Fiume Clona dell'11 agosto 1812, il quale, coll'approvazione di quell'Imperiale Governo, riteneva esclusivamente di competenza dell'Amministrazione d'Clona qualunque atto si riferisse al regime del Fiume: ed egualmente il Regolamento Interno del Consorzio in data 30 luglio 1812, approvato dallo stesso Governo con suo Dispaccio 19 gennaio 1813, che disponeva "dovere ogni licenza partire direttamente dalla Amministrazione d'Clona, qualunque altro permesso essendo invalido, e non esimente dalla contravvenzione, - licenze che in passato vedivano chieste dalle stesse Autorità Amministrative per la esecuzione di ponti, ed altre opere pubbliche interessanti l'Clona, come risulta dagli atti esistenti nell'Archivio Consorziale, - vigenti ancora tali Regolamenti apparve la Legge 29 maggio 1873 N. 1787 - sui Consorzi di irrigazione, la quale all'art. 11 disponeva come segue: "i Consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza dei loro regolamenti e Statuti".

Trattanto nel 1879 veniva rassegnato al Regio Governo per la sua approvazione un nuovo Statuto pel Consorzio Clona, nel quale conservate sostanzialmente tutte le disposizioni dei precedenti suoi Regolamenti, introduceva una modificazione sola per la costituzione dell'Assemblea, la quale e vece dell'intera Utanza, venne limitata ad una rappresentanza di sessanta Delegati.

Fu allora che il Regio Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio con suo Dispaccio 9 aprile 1879 N. 3569 ebbe a dichiarare che lo Statuto del Consorzio Clona era indipendente da qualunque superiore approvazione e da qualsiasi ingerenza governativa.

In seguito a tale Dispaccio e precisamente col 1880 e principio del 1881 vennero attivati lo Statuto e Regolamento Generale del Consorzio Clona quali trovansi attualmente in vigore.

Posteriormente poi, e cioè col 25 dicembre 1883 fu promulgata

altra Legge sui Consorzi di irrigazione, che nuovamente confermava le disposizioni al riguardo contenute nella precedente Legge 29 maggio 1873.

Dall'esame di tali documenti ed all'appoggio delle accennate Leggi codesta Regia Prefettura avrebbe facilmente ravvisato come il Fiume Clona sia di privata proprietà di questo Consorzio, il quale può usarne e goderne a piacimento con esclusione di chiunque, e per qualsiasi atto recasse danno o vantaggio alla proprietà stessa, per il che non potersi al medesimo applicare alcuna legge speciale, come ad esempio quella sui Lavori Pubblici riflettente acque pubbliche, od altra qualsivoglia, ad eccezione delle disposizioni generali del Codice Civile, a cui appunto, come alla citata Legge 29 maggio 1873 lo Statuto Consorziale fa espresso riferimento.

Ne d'altra parte saprebbe qual senso attribuire alla asserzione contenuta nella citata Nota prefettizia = che nell'Istrumento 7 maggio 1610 si sia fatta transazione e cessione unicamente riguardo all'uso di quelle acque, poichè dall'Istrumento istesso rilevasi come tra il Regio Fisco e l'Intenza d'Clona fosse questione non solo dell'uso ma anche della proprietà del Fiume, essendo anche ~~xxxxixmedesima~~ contestato per il medesimo fosse regale, ma ove pure, e per semplice ipotesi, fossero intervenute nel contratto quelle sole espressioni, nulla ancora sarebbe o modificato nel nostro diritto, in quanto che è assioma universalmente riconosciuto, che tra più cose singole insieme unite alcune possono riguardarsi principali ed altre accessorie, che nel nostro caso la principale è il corso d'acqua, le accessorie l'alveo e le sponde per natura congiunte e subordinate tanto alla cosa principale che questa senza la medesima non potrebbe servire allo scopo suo ordinario ed alla sua essenziale destinazione e perciò tali accessori e pertinenze anche senza bisogno di espressa dichiarazione o di speciale convenzione assumono la qualità giuridica della cosa principale e la seguono per cui spettava di conoscere e decidere in così fatta materia.

Ora ed in relazione a tutto quanto sopra la scrivente Amministrazione addiviene alle seguenti sue conclusioni :

1°) Non poter permettere alcun intromissione ed ingerenza del Governo od altri qualsivoglia nelle ragioni in genere ed in ispecie nel regime del Fiume Clona e pertinenze sue finora privata proprietà del suo Consorzio

2°) Non avere alcun atto a subordinare, nè richieste a fare al Go-

verno in punto alle opere della Città Molina eseguite alla sua Cartiera di Malnate, siccome regolarmente concesse da questa Amministrazione in base a suoi titoli ed a suoi regolamenti, approvati dal Governo istesso e sanzionati per conformi disposizioni di legge.

3°) Di protestare, come formalmente protesta contro qualunque atto del Governo tendente a vincolare, limitare, o ledere in qualsiasi tempo e modo i diritti e le azioni del Consorzio, e conseguentemente di tenere il Governo medesimo, e chi per esso, responsabili di ogni molestia e danno potesse per fatto loro derivarne al Consorzio .

Piaccia a codesta Regia Prefettura di prendere in attenta ed imparziale considerazione le cose tutte espresse nella presente Nota, onde salvaguardate le legittime prerogative di ciascuno, abbiassi ad evitare un conflitto, che ove fosse reso necessario, questa Amministrazione accetterà con tutte le sue forze, e colla sicura coscienza nel suo buon diritto.

Con distinta considerazione.

Milano, 18 maggio 1884

67

All'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona

M I L A N O

In ordine alle questioni sollevate da codesto Consorzio, tanto a proposito della vertenza coi signori Molina, quanto a proposito della Ordinanza di questa Prefettura in data 1 luglio 1883 N. 3171, con cui fu vietata l'estrazione di materiali dai corsi di acqua pubblica scorrenti nella Provincia senza regolare permesso della Autorità Governativa, il Ministero dei Lavori Pubblici con Dispaccio 12 maggio corrente N. 1549/84, ha osservato, che il Consorzio ha affermato nell'art. I dello Statuto Consortile un preteso diritto di proprietà senza alcun ragionevole fondamento.

Che l'istromento 7 maggio 1870 sul quale codesto Consorzio appoggia le sue ragioni, non ammette affatto che la Pubblica Amministrazione abbia rinunciato al suo diritto di alto dominio sul fiume Olona.

Che con tale istromento l'Amministrazione Pubblica non venne a transazione su questioni di proprietà, ma solo sulle vertenze insorte per l'uso di quelle acque.

Che comunque, di fronte alla precisa disposizione dell'art. 427 del Codice Civile, che annovera i fiumi e torrenti tra le cose demaniale, e le dichiara per loro natura inalienabili (art. 430), e imprescrittibili (art. 2113), e di fronte ad una costante giurisprudenza amministrativa e giudiziaria che recisamente respinge l'ipotesi che cose pubbliche e demaniale (le quali espressioni assolutamente coincidono) possono cadere nel dominio di privati anche se uniti in Consorzio, cade qualunque possibile pretesa, che il Consorzio dell'Olona intenda di affacciare sulla proprietà di detto fiume.

È soggiunse che l'asserzione di codesto Consorzio, di ritenere che questo suo preteso diritto sia stato riconosciuto dalla Amministrazione Pubblica col Dispaccio 9 aprile 1879 N. 3389, è erronea.

Il Ministero dell'Interno (Divisione Agricoltura) che emise tale Dispaccio, non riconobbe mai alcun diritto di proprietà in favore del Consorzio, ma si limitò semplicemente a riconoscere che " il Consorzio del Fiume Olona potesse svolgere nel miglior modo che credesse " la propria azione, e conformarvi i propri ordinamenti, all'infuori " di ogni ingerenza governativa".

Che con ciò non fece altro che ammettere quell'autonomia che

il legislatore, per ragioni, che non è il caso di qui indagare, volle riservata ai Consorzi Irrigui, limitatamente ai rapporti privati che possono intercedere fra Consorzio e Consortisti, fra Consortista e Consortista, e fra Consortisti e terzi; ma che certo non ammise e non poteva ammettere, senza turbare tutto il sistema legislativo, così estesa e sconfinata, da poter toccare agli interessi pubblici; mentre sarebbe invero ben strano, che un Regolamento fatto da privati cittadini, anche se stretti in Consorzio, potesse derogare a disposizioni legislative, attribuendosi poteri che dalla legge si vollero affidati a determinate Autorità.

Il Ministero dell'Interno, con la citata Nota, non solo non ammise alcun diritto di proprietà sull'Olena in favore del Consorzio omonimo, ma non volle nemmeno prendere in esame il Regolamento, appunto per lasciare al Consorzio la maggiore autonomia.

Che se lo Statuto Consortile affermava diritti di proprietà su cose, che il legislatore pose fuori di commercio, ed attribuiva all'Assemblea Generale e al Consiglio d'Amministrazione poteri che il legislatore stesso aveva attribuito a determinate Autorità, la conseguenza non può essere altra, che la riforma dello Statuto nelle parti in cui esso contiene disposizioni contrarie alle leggi vigenti.

Ed a questo proposito lo stesso Ministero ha osservato, che sono contrarie alle leggi dei Lavori Pubblici, e perciò nulle ed inefficaci, le disposizioni contenute nei seguenti Articoli dello Statuto, che ha accennato in via di esempio; l'art. I° che fu l'origine della presente questione, gli art. 40, 68 e seguenti, che attribuiscono all'Amministrazione ed all'Assemblea del Consorzio la facoltà di concedere licenze per nuove opere nell'alveo del fiume, mentre la legge sui lavori pubblici, specialmente agli art. 123, 169 e 170 determina quali sono le Autorità cui spetta il concedere le opportune autorizzazioni; gli articoli 122, 123 dello Statuto medesimo, i quali attribuiscono al Consorzio di Amministrazione la facoltà che tale legge dei lavori pubblici (art. 378) attribuì ai Prefetti ed ai Sindaci, ecc.

Conchiuse quindi il prefato Ministero, che non è dunque basandosi ad un Regolamento che contiene disposizioni così profondamente contrarie alle leggi vigenti, che il Consorzio del fiume Olena può sostenere il suo preteso diritto di proprietà sul detto fiume, e molto meno poi di giurisdizione circa all'estrazione di materiali, e respinse per le suesposte ragioni il ricorso prodotto.

Mentre partecipo quanto sopra a codesta Amministrazione Consorziale ad opportuna sua norma, La diffido colla presente ad astenersi

d'ora in avanti dal: permettere qualsiasi estrazione di materiali dal fiume, come pure dal permettere qualsiasi lavoro nell'alveo e lungo le sponde del fiume stesso. Curò invece d'inviare a questa Prefettura le domande, che per avventura le venissero presentate in proposito; poi che altrimenti sarebbe responsabile in faccia alla Amministrazione Pubblica, di tutte le conseguenze, e soggetta alle penalità dalla legge comunicate ai trasgressori.

Per quanto poi concerne le opere permesse da codesta stessa Amministrazione Consorziale alla Ditta Molina in Comune di Malnate, ed a cui riferivasi la Nota 19 dicembre 1883 N.905, è invitata a mettersi d'accordo colla Ditta stessa, e dar evasione alla richiesta contenuta nella Nota Prefettizia 3 settembre 1883 N.17912, non oltre trenta giorni dalla data della presente.

Le restituisco la inviata copia dell'Istrumento 7 maggio 1610 a rogito Crasso.

Il Prefetto
firmato A. Basile ?